Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE**

del ►C1 9 agosto 2013 ◄

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

(GU L 214 del 9.8.2013, pag. 7)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 40 (768/2013)

►C2 Rettifica, GU L 268 del 10.10.2013, pag. 17 (768/2013)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE

del ►C1 9 agosto 2013 ◄

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 110 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione ([2]) stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell'anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l'esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell'apicoltura nell'arco di tempo compreso tra il 1º settembre dell'anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno.

(2) Per garantire continuità tra l'attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell'apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l'anno.

(3) Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell'Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.

(4) A norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di alveari, come disposto dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

(6) Le modifiche di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ogni anno del programma apicolo ("anno apicolo") ha una durata di 12 mesi consecutivi che iniziano il 1º settembre e terminano il 31 agosto.

3. Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascun anno apicolo sono eseguite integralmente entro la fine dell'anno apicolo interessato.

I pagamenti relativi alle azioni eseguite durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.»;

2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'anno apicolo 2014 che ha inizio il 1º settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

«*ALLEGATO I*

Stato membro	Patrimonio apistico Numero di alveari
BE	107 800
BG	526 014
CZ	540 705
DK	150 000
DE	711 299
EE	41 400
IE	15 710
EL	1 584 206
ES	2 459 292
FR	1 636 000
▼C2 HR	491 981
▼B IT	1 316 774
CY	44 953
LV	83 801
LT	144 969
LU	7 804
HU	1 088 590
MT	3 142
NL	80 000
AT	376 485
PL	1 280 693
PT	566 793
RO	1 550 000
SI	167 000
SK	254 859
FI	50 000
SE	150 000
UK	274 000
UE 28	**15 704 270»**